



AVVISO PUBBLICO “MICRO. CRESCITA PIU”

**NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL
FONDO MICROCREDITO FSE (DGR n. 822 del 25/10/2018)**

13 Novembre 2018

Approvato con decisione del Tavolo Tecnico di Coordinamento del Fondo tenutosi in data 12/11/2018

INDICE

Articolo 1 PREMESSA	3
Articolo 2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
Articolo 3 COSA FINANZIA MICRO. CRESCITA PIU'?	5
Articolo 4 A CHI SI RIVOLGE MICRO. CRESCITA PIU'?	5
Articolo 5 QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'?	6
Articolo 6 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO MICRO. CRESCITA PIU'?	9
Articolo 7 QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE?	11
Articolo 8 REGIME D'AIUTI	12
Articolo 9 QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?	12
Articolo 10 E' POSSIBILE FARE DELLE VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO AMMESSO? COME E IN CHE MISURA?	14
Articolo 11 DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	15
Articolo 12 COME SI PRESENTANO LE DOMANDE?.....	16
Articolo 13 ISTRUTTORIA E CRITERI DI SELEZIONE	17
Articolo 14 CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	19
Articolo 15 MODALITA' D'INCASSO	21
Articolo 16 MONITORAGGIO E CONTROLLI	21
Articolo 17 REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO.....	22
Articolo 18	23
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	23
Articolo 19	24
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	24
Articolo 20	24
DISPOSIZIONI GENERALI	24

Articolo 1 PREMESSA

1. La Regione Abruzzo con D.G.R. n. 822 del 25/10/2018 ha approvato le modalità di reimpiego delle risorse restituite al Fondo Microcredito FSE e ne ha affidato la gestione alla Società Abruzzo Sviluppo siglando con la stessa specifica Convenzione in data 06/11/2018.

L'Avviso **MICRO. CRESCITA PIU'**, risponde alla necessità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a imprese "virtuose" già finanziate dal Fondo Microcredito FSE per l'attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive per l'attivazione di servizi specifici o per il potenziamento, rafforzamento e sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale già finanziariamente sostenuta dal Fondo. Lo scopo è di sostenere imprese esistenti, garantendone la sostenibilità e la crescita, affinché possano ulteriormente affermarsi sul proprio mercato di riferimento e far fronte al rientro del prestito attraverso il reddito prodotto dalla stessa iniziativa imprenditoriale.

L'Avviso si rivolge a:

- **Microimprese¹, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative;**
- **Lavoratori autonomi o liberi professionisti.**

2. Le agevolazioni verranno concesse nel rispetto della normativa comunitaria del "de minimis" ai sensi del Reg. CE 1407/2013 a favore di iniziative imprenditoriali supportate da adeguata progettualità presentate da soggetti che hanno difficoltà ad accedere al credito.

3. Il Fondo Microcredito FSE risponde alla necessità di contribuire efficacemente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle imprese;
- sostenere la regolarizzazione del mercato del lavoro;
- migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere;
- sviluppare percorsi di integrazione e migliorare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- aumentare la flessibilità della gestione del Fondo Sociale Europeo attraverso la costituzione di fonti finanziarie durevoli e "rotative" che si rigenerano con la restituzione delle risorse impiegate;
- creare un effetto "leva": possibilità di attirare altre fonti di finanziamento.

4. Le risorse finanziarie, a valere su predetto Avviso, ammontano a **6.000.000,00 di euro**.

5. Per l'espletamento del Servizio di Tesoreria si procederà a gara pubblica. Nelle more dell'attribuzione formale del Servizio, le risorse finanziarie dedicate al presente Avviso resteranno depositate presso il cc dedicato al Fondo Microcredito FSE, alla data di pubblicazione dell'Avviso, attivo presso la Banca Popolare di Bari.

¹ Così come definito dal Reg. UE 651/2014

Articolo 2**LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente ed alla promozione della parità fra uomini e donne, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1303/2013.

Si richiamano di seguito le principali norme europee, nazionali e regionali di riferimento:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Criteri di Selezione degli interventi approvati nel Comitato di Sorveglianza (22 Febbraio 2018).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) n.2016/679;
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*";
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.;

- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017, Decreto 31 maggio 2017, n. 115.
- DGR n.314 del 15/06/2017 recante l'attribuzione della gestione del *Fondo Microcredito FSE* ad Abruzzo Sviluppo.
- DGR n.822 del 25/10/2018 recante approvazione delle modalità di reimpiego delle risorse restituite al Fondo Microcredito FSE al 31/12/2017 e affidamento diretto della gestione ad Abruzzo Sviluppo.

Articolo 3

COSA FINANZIA MICRO. CRESCITA PIU'?

1. Il presente Avviso è volto alla **concessione di finanziamenti a titolo di prestito di importo compreso tra 20.000 e 50.000 euro** ed ha l'obiettivo primario di consolidare le iniziative imprenditoriali esistenti, già finanziate in precedenza con il Fondo Microcredito FSE ed in regola rispetto a tutti gli adempimenti di merito a valere sullo stesso, al fine di garantirne la sostenibilità e la crescita, affinché possano ulteriormente affermarsi sul proprio mercato di riferimento e far fronte al rientro del prestito attraverso il reddito prodotto dalla stessa iniziativa imprenditoriale.
2. Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della normativa comunitaria del "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Articolo 4

A CHI SI RIVOLGE MICRO. CRESCITA PIU'?

I finanziamenti saranno concessi a favore di imprese costituite e già attive, lavoratori autonomi o liberi professionisti già titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con sede operativa nella Regione Abruzzo, le cui domande siano presentate da Soggetti che si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito ma che abbiano già usufruito del microcredito a valere sul Fondo Microcredito FSE e siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti di merito a valere sullo stesso:

1. **microimprese², che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative;**
2. **lavoratori autonomi o liberi professionisti.**

2. I Soggetti di cui al paragrafo che precede potranno inoltrare istanza di finanziamento qualora presentino indicatori economici e patrimoniali, tali da poter essere considerati "Soggetti non bancabili", così come di seguito specificato:

- a) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in quanto in contabilità ordinaria**, il volume d'affari non deve superare euro 250.000,00 desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2017 al "rigo VE 50";
- b) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio** il volume d'affari non deve superare l'importo di euro 150.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2017 al "rigo VE 40";

² Così come definito dal Reg. (UE) nr. 651/2014.

- per i soggetti che hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi (art. 27, D.L. 6 luglio 2011 n.98) si prende a riferimento il **quadro LM del Mod. Unico PF 2018** relativo al “*Reddito dei soggetti con regime di vantaggio dell'imprenditoria (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)*” => Rigo LM2;
 - per i soggetti che hanno aderito al Regime Forfettario (art.1, commi dal 54 a 89 della Legge n.190 del 23/12/2014 e ss. modifiche) si prende a riferimento il quadro LM del Mod. UNICO PF 2018 relativo al “Reddito dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario (art.1, commi dal 54 a 89 della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni)” => Rigo LM22;
- c) **per i professionisti/lavoratori autonomi:** il volume d'affari non deve superare l'importo di euro 100.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2017 al “rigo VE 50”.
- per i soggetti che hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi (art. 27, D.L. 6 luglio 2011 n.98) si prende a riferimento il **quadro LM del Mod. Unico PF 2018** relativo al “*Reddito dei soggetti con regime di vantaggio dell'imprenditoria (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)*” => Rigo LM2;
 - per i soggetti che hanno aderito al Regime Forfettario (art.1, commi dal 54 a 89 della Legge n.190 del 23/12/2014 e ss. modifiche) si prende a riferimento il quadro LM del Mod. UNICO PF 2018 relativo al “Reddito dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario (art.1, commi dal 54 a 89 della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni)” => Rigo LM22;

3. I Soggetti beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente dedicato al progetto, anche in via non esclusiva, su cui verrà accreditato il prestito.

Articolo 5

QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'?

1. I soggetti che possono inoltrare istanza di partecipazione ai sensi definiti dall'art.4 devono:

a) Per le microimprese:

1. essere imprese **iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio ed attive**, in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali di legge, che abbiano già usufruito del microcredito a valere sul Fondo Microcredito FSE e siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti di merito a valere sullo stesso;
2. in caso di revoca dal finanziamento di microcredito concesso a valere sul Fondo Microcredito FSE, aver restituito interamente, alla data di presentazione della domanda, l'agevolazione concessa a valere sul Fondo Microcredito FSE per il quale è stata disposta la revoca e restituzione;
3. avere sede operativa nella Regione Abruzzo;
4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
5. essere soggetti non bancabili così come definito all'art. 4;
6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, ovvero per le medesime spese in ordine alle quali si richiede l'ammissibilità; a tal riguardo fanno eccezione le agevolazioni di carattere fiscale, ovviamente in coerenza con le disposizioni normative che le regolamentano e nel rispetto di talune casistiche di esclusione talora previste in ordine alla possibilità di cumulo;

7. possedere, alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità dell'immobile dell'unità operativa ove viene realizzato l'investimento, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione – anche finanziaria – o comodato, risultante da un atto o contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art.1351 del codice civile. Alla data di presentazione della domanda, tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

b) Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti, già titolari P.IVA o iscritti Albo professionale

1. essere lavoratori autonomi/liberi professionisti di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati terzi purché in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, aver usufruito del microcredito a valere sul Fondo Microcredito FSE ed essere in regola rispetto a tutti gli adempimenti di merito a valere sullo stesso;
- ~~2.~~ in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali di legge;
- ~~3.~~ in caso di revoca dal finanziamento di microcredito concesso a valere sul Fondo Microcredito FSE, aver restituito interamente, alla data di presentazione della domanda, l'agevolazione concessa a valere sul Fondo Microcredito FSE per il quale è stata disposta la revoca e restituzione;
4. avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Abruzzo;
5. essere titolari di Partita IVA in forma individuale;
6. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
7. essere soggetti non bancabili così come definito all'art. 4;
8. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, ovvero per le medesime spese in ordine alle quali si richiede l'ammissibilità; a tal riguardo fanno eccezione le agevolazioni di carattere fiscale, ovviamente in coerenza con le disposizioni normative che le regolamentano e nel rispetto di talune casistiche di esclusione talora previste in ordine alla possibilità di cumulo.

2. Tutti coloro che presentano domanda di cui al paragrafo a):

- non devono trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la definizione data dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- non devono essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:

- a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
- b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

I requisiti di cui al punto precedente sono riferiti, in caso di società, anche ai singoli amministratori del soggetto beneficiario.

3. Tutti i Soggetti che presentano domanda di cui al paragrafo b):

- non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell'attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
 - a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
 - b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Articolo 6**QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO MICRO. CRESCITA PIU'?**

1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari. Ogni destinatario potrà essere finanziato una sola volta.

2. Risorse finanziarie ed entità dei finanziamenti concedibili

Le entità del prestito sono:

- **per le persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti)**
 - importo minimo: 20.000 euro
 - importo massimo: 35.000 euro

- **per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative)**
 - importo minimo: 20.000 euro
 - importo massimo: 50.000 euro

3. Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento copre il 100% delle spese del progetto, nel rispetto dei massimali previsti.

Si articola nel seguente modo:

	IN PRESENZA DI STABILIZZAZIONE O ASSUNZIONE DI 1 RISORSA UMANA (RIF. ART.9, COMMA 8)	IN MANCANZA DI STABILIZZAZIONE O ASSUNZIONE DI 1 RISORSA UMANA (RIF. ART.9, COMMA 8)
a.QUOTA AGEVOLATA	75%	100%
b.QUOTA FONDO PERDUTO	25%	0%

Nel caso della quota di cui al punto a) QUOTA AGEVOLATA, trattasi di finanziamento concesso con mutuo chirografario con le seguenti caratteristiche:

Durata: 68 mesi (incluso il periodo di preammortamento)

Spese per l'Istruttoria: 0

Tasso: 1%

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso del due per cento annuo

Preammortamento: otto mesi a tasso zero

Rimborso: in 30 rate costanti bimestrali posticipate

Scadenza prima rata: ultimo giorno bancario lavorativo dell'ottavo mese successivo alla stipula del contratto di finanziamento, denominato atto di concessione.

Modalità di pagamento: modulo di bonifico permanente

Commissioni di erogazione o incasso: zero

Estinzione anticipata: Possibilità di estinzione anticipata (totale o parziale) in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi, salvo il pagamento del rateo degli interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata, l'importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di estinzione.

Nel caso della quota di cui al punto b) FONDO PERDUTO, trattasi di finanziamento concesso a fondo perduto.

Relativamente alle risorse erogate come Fondo perduto Abruzzo Sviluppo richiede al beneficiario garanzia fideiussoria, a favore di Abruzzo Sviluppo quale Soggetto Gestore del Fondo, estensibile, dove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi.

4. Modalità di erogazione

1. In caso di ammissione, **l'erogazione del finanziamento avviene** successivamente alla stipula del contratto di concessione ed è articolato **in un'unica tranche pari al 100%** del finanziamento ammesso, previa verifiche previste dalla norma.

Soluzione 1. IN PRESENZA DI STABILIZZAZIONE O ASSUNZIONE DI ALMENO 1 RISORSA UMANA (RIF. ART.9, COMMA 8, lett.a):

- Al contratto di concessione è associato, quale parte integrante dello stesso, il **piano di ammortamento della sola quota** equivalente al **75% (QUOTA AGEVOLATA)** dell'intero finanziamento concesso.
- La restante quota del **25% (QUOTA FONDO PERDUTO)** dell'intero finanziamento concesso, viene erogata subito da Abruzzo Sviluppo unitamente alla quota agevolata del 75%, previa acquisizione, e controllo da parte di Abruzzo Sviluppo, di specifica garanzia fideiussoria a favore di Abruzzo Sviluppo quale Soggetto Gestore del Fondo, estensibile, dove necessario, all'intera compagine

societaria e/o a soggetti terzi.

Soluzione 2. IN MANCANZA DI STABILIZZAZIONE O ASSUNZIONE DI ALMENO 1 RISORSA UMANA (RIF. ART.9, COMMA 8, lett.b):

- Al contratto di concessione è associato, quale parte integrante dello stesso, il piano di ammortamento equivalente al **100% (QUOTA AGEVOLATA)** dell'intero finanziamento concesso.

Articolo 7

QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE?

1. Sono escluse le domande presentate da Soggetti che:

- sono stati destinatari di provvedimenti di revoca dalla concessione disposta dal Fondo Microcredito FSE e non hanno restituito interamente, alla data di presentazione della domanda, l'agevolazione concessa a valere sul Fondo Microcredito FSE per il quale è stata disposta la revoca e restituzione³;
- hanno forma giuridica diversa da quanto previsto all'art. 4;
- non hanno sede operativa o residenza anagrafica e fiscale (a seconda della tipologia che ricorre) nella Regione Abruzzo;
- abbiano ricevuto come impresa unica, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime *de minimis* che, sottoposto al cumulo con quanto richiesto, generi un superamento del massimale previsto dal regolamento di riferimento per la tipologia di attività svolta (ai fini della presente Reg. UE 1407/2013 e 1408/2013);
- operano nei settori di seguito indicati:
 - Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
 - Industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - Imprese operanti nei settori espressamente esclusi dall'art. n.1 del Reg. (UE) 1407/2013.

2. Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92, codici 92.00.01, 92.00.02, 92.00.09)
- le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, sezione S divisione 94 nella sua interezza;
- le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi;
- fabbricazione e commercio di armi e munizioni di qualsivoglia tipologia, a meno che tali attività non siano svolte congiuntamente ad altra attività non esclusa e che il progetto riguardi l'ambito non sottoposto a limitazioni;
- produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, a meno che tali attività non siano svolte congiuntamente ad altra attività non esclusa e che il progetto riguardi l'ambito non sottoposto a limitazioni;
- attività illecite ovvero qualsiasi tipologia di produzione, commercializzazione o altra attività che risulti illecita ai sensi di quanto espressamente previsto dalle disposizioni legislative nazionali

³ Sono esclusi i sottoscrittori del piano di rientro post revoca a valere sul Fondo Microcredito FSE, salvo che prima della presentazione della candidatura non abbiano estinto il relativo debito residuo.

applicate a tali produzioni commercializzazioni o attività;

- attività connesse alla produzione e divulgazione di materiale pornografico.

3. Sono esclusi tutti i Soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui all' art. 5.

4. La presentazione contestuale da parte di uno stesso Soggetto di una domanda di finanziamento in qualità di persona fisica e di un'altra in qualità di Legale Rappresentante di una Persona Giuridica, comporterà l'esclusione di entrambe le domande.

5. Saranno altresì escluse le domande presentate da soggetti tra cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche di altri soggetti partecipanti, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado.

Articolo 8 REGIME D'AIUTI

1. Gli aiuti a favore delle imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 (*aiuti cd. de minimis*) che fissa il tetto massimo di aiuti concedibili da uno stato membro ad un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 9 QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

1. Sono ammissibili le spese congrue ed attinenti l'iniziativa imprenditoriale, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, sostenute successivamente alla data di presentazione della candidatura e coerentemente con il periodo massimo di realizzazione del programma finanziato, che può avere una durata massima di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento ammesso.

Coerentemente con le indicazioni fornite dal presente Avviso, **le spese ammissibili sono:**

- le spese di funzionamento e di gestione (*a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le seguenti voci: utente, affitti, materie prime, scorte di magazzino*) fino al limite del 20% del finanziamento concesso;
- le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, nuovi di fabbrica necessari allo svolgimento dell'attività descritta nel progetto, determinanti per il ciclo produttivo e per il valore della produzione e/o essenziali per la realizzazione del progetto;
- le opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all'attività;
- il costo del personale imputato al progetto, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso;
- le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto. Tali spese dovranno **assumere il carattere di straordinarietà** rispetto ad usuali attività consulenziali prestate da terzi a favore del soggetto beneficiario. A titolo esaustivo si richiamano fra le spese ammissibili all'interno di tale macrovoce:

- ✓ consulenza direzionale ed organizzativa;
- ✓ consulenza tecnico-scientifica;
- ✓ consulenza informatica, ovvero consulenza nel campo informatico (ad esempio: studi di fattibilità, assistenza tecnica, conduzione e gestione sistemi, gestione della sicurezza, acquisizione dati, assistenza on-site, ecc) tenendo conto che non rientrano in tale voce, perché allocabili fra le spese di funzionamento, le attività prestate da terzi per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul software e sull'hardware di proprietà;
- ✓ consulenza prestata da soggetti terzi in ambito di accompagnamento all'ottenimento di specifiche certificazioni di prodotto e/o di processo.

Le spese per consulenze specialistiche non risultano sottoposte a limiti di incidenza rispetto alla valorizzazione globale del finanziamento.

- f. Le spese per la consulenza finalizzata alla predisposizione della domanda di finanziamento a valere su predetto Avviso nella misura non superiore all'1% del finanziamento concesso.

2. L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile **limitatamente ai mezzi dedicati**, indispensabili per l'attività d'impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. È inammissibile l'acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.

3. Con riferimento alla lettera c) si precisa che per "nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore).

4. Non sono ammissibili le spese:

- ✓ relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del soggetto beneficiario, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per quanto riguarda i beneficiari persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado;
- ✓ per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, necessari allo svolgimento dell'attività descritta nel progetto, determinanti per il ciclo produttivo e per il valore della produzione e/o essenziali per la realizzazione del progetto, non nuovi di fabbrica ma usati;
- ✓ sostenute e/o fatturate e/o quietanzate anteriormente alla data di invio della candidatura per l'accesso ai benefici di cui al successivo art. 12;
- ✓ sostenute e/o fatturate e/o quietanzate in data successiva alla conclusione del progetto;
- ✓ relative a autovetture/automezzi non dedicati e non indispensabili per l'attività d'impresa;
- ✓ relative all'acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo;
- ✓ interessi passivi;
- ✓ all'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- ✓ relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- ✓ all'acquisto di terreni, infrastrutture e beni immobili;
- ✓ vitto, alloggio e trasferimenti;
- ✓ relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- ✓ inerenti la locazione finanziaria (leasing).

5. Il progetto imprenditoriale deve essere organico e funzionale, da solo sufficiente a conseguire le finalità imprenditoriali definite.

6. Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e possono essere effettuate solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili. **E'escluso l'uso dei contanti**, tranne che per il pagamento delle utenze eseguito tramite bollettino postale e nel limite di 1.000,00 euro.

7. Non sono ammessi progetti con una spesa minima inferiore alle soglie definite di cui all'art.6, comma 2.

8. E' possibile destinare, nella misura non inferiore al 25% delle spese indicate nel piano finanziario, spese di assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di almeno 1 (una) risorsa umana.

- a. Qualora si dovesse indicare in fase di candidatura la disponibilità all'assunzione o stabilizzazione di almeno 1 (una) risorsa umana, la modalità di erogazione del finanziamento sarà quella prevista all'art.6, comma 4 soluzione 1.
- b. Qualora si dovesse indicare in fase di candidatura la non disponibilità all'assunzione o stabilizzazione di almeno 1 (una) risorsa umana, la modalità di erogazione del finanziamento sarà quella prevista all'art.6, comma 1 soluzione 2.

Qualora si attui quanto previsto alla precedente lett.a, si procederà a controllare, tramite il controllo della Comunicazione Obbligatoria (CO) presso il Nodo Regionale delle Comunicazioni Obbligatorie (NCR) della Regione Abruzzo, in sede di controllo della rendicontazione finale e nell'arco dei tre anni successivi all'erogazione del finanziamento, il rispetto del vincolo assunzionale, pena la revoca del finanziamento medesimo.

Articolo 10

E' POSSIBILE FARE DELLE VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO AMMESSO? COME E IN CHE MISURA?

1. In caso di concessione del finanziamento, sono ammissibili variazioni motivate delle spese nell'ambito del finanziamento accordato, previa autorizzazione del Soggetto Gestore. La variazione richiesta non deve alterare l'importo totale del finanziamento, mantenendo comunque inalterata la finalità dell'iniziativa. La variazione può essere richiesta una sola volta, pena il rigetto della richiesta, a partire dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito del Soggetto Gestore ed entro i 12 mesi dalla concessione del finanziamento medesimo, intesa come data disposizione del tesorerie.
2. Richieste di variazioni delle spese prima del termine indicato al periodo che precede e dopo il dodicesimo mese dalla concessione del finanziamento medesimo, saranno subordinate alla valutazione del Soggetto Gestore che, dopo l'analisi di merito delle oggettive motivazioni addotte, strettamente collegate a cause di forza maggiore, comunicherà nel merito al richiedente.

Il beneficiario non deve presentare richiesta di istanza di variazione progettuale se incorrono le seguenti tipologie:

- La mera modifica del fornitore o dell'oggetto/servizio acquistato a parità di categoria merceologica, servizio;
- Lo spostamento di spese tra le macrovoci nel limite del 15% del finanziamento pubblico accordato.

3. Sono altresì ammissibili variazioni nella compagine sociale delle persone giuridiche, previa autorizzazione del Soggetto Gestore, purché non incidano sui requisiti che hanno dato origine al punteggio finale. Le variazioni nella compagine sociale realizzate prima della pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Soggetto Gestore e autorizzate dai Nuclei di Valutazione, di cui al successivo art.13, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
4. Sono ammesse variazioni del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda di finanziamento, previa comunicazione al Soggetto Gestore, purché la nuova sede sia localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
5. Sono in ogni caso inammissibili le variazioni che comportino la cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a Soggetto terzo.
6. Le richieste di autorizzazione alle variazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che precedono vanno presentate utilizzando gli appositi moduli reperibili nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Gestore.

Articolo 11

DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. La domanda di ammissione datata deve, **a pena di inammissibilità**, essere redatta utilizzando i moduli, allegati al presente avviso e pubblicati nell'area dedicata del sito internet del Soggetto Gestore:

- Mod.1 – Domanda di ammissione per microimpresa;
- Mod.2 – Domanda di ammissione per lavoratore autonomo/libero professionista.

2. La domanda, inoltre, **a pena di inammissibilità**, deve essere sottoscritta:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- dal legale rappresentante, nel caso di Società;
- dal lavoratore autonomo/libero professionista.

3. Alla domanda di ammissione, per ciascuna tipologia, **a pena di inammissibilità**, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. Per le microimprese:

- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Copia del codice fiscale del legale rappresentante;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA competente, con vigenza e indicazione della data di inizio di attività.
- Situazione economico/patrimoniale, se in contabilità ordinaria, o prospetto di conto economico, se l'impresa è in regime di contabilità semplificata, chiusa al 31/12/2017;
- Copia della dichiarazione dei redditi dell'ultimo periodo d'imposta, presentata dal Soggetto richiedente con allegato il modello IVA.
- Autodichiarazione De minimis (Mod.3);
- Copia titolo di disponibilità dell'immobile sede dell'investimento (Mod.4);

- Autocertificazione sulla regolarità contributiva, contenente i dati per richiesta DURC (matricola INPS, INAIL) o modello equipollente (Mod. 5).

b. Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti:

- Copia del documento di identità del libero professionista/lavoratore autonomo;
- Copia del codice fiscale del richiedente;
- Copia certificato inizio Attività Agenzia Entrate – Attribuzione Partita I.V.A.;
- Copia della dichiarazione dei redditi dell'ultimo periodo d'imposta, presentata dal Soggetto richiedente con allegato il modello IVA.
- Autodichiarazione De minimis (Mod.3);
- Copia titolo di disponibilità dell'immobile sede dell'investimento (Mod.4);
- Autocertificazione sulla regolarità contributiva (Mod. 5).

4. L'Avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

- Sul sito internet di Abruzzo Sviluppo, www.abruzzosviluppo.it
- Sul portale [https://regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/](https://regione.abruzzo.it/avvisi_pubblici/)

5. Per la richiesta di chiarimenti:

SCRIVERE

a micro.crescitapiu@abruzzosviluppo.it

indicando nell'oggetto: **"MICRO. CRESCITA PIU' – RICHIESTA INFO"**

CHIAMARE

il numero Verde **800 310 270** nei seguenti giorni e secondo il seguente orario:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10.00 – 12.00 / Giovedì 15.00 – 17.00.

6. Le risposte fornite ai quesiti inoltrati all'indirizzo di posta elettronica suindicato, saranno trasformate in FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicate sul sito www.abruzzosviluppo.it.

Articolo 12

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE?

1. La domanda di ammissione e la documentazione prevista, siglate su ogni foglio, potranno essere presentate mediante trasmissione a mezzo:

- PEC all'indirizzo micro.crescitapiu@pec.abruzzosviluppo.it

- c. Ai fini della data di arrivo deve aversi riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art.6 DPR 11-02-2005 n.68. La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di posta

elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

- d. La dicitura **"MICRO. CRESCITA PIU' – Domanda di candidatura"** dovrà essere riportata anche nell'oggetto del messaggio pec, mentre la documentazione che si produce in allegato al messaggio di posta certificata, in formato pdf, dovrà essere inviata in un unico file.
- e. L'inoltro della documentazione tramite pec dovrà essere effettuato, **a pena di inammissibilità**, dal richiedente medesimo utilizzando una pec allo stesso intestata.

2. Altre modalità di invio comportano **l'esclusione della candidatura**.

3. Ai fini dell'assegnazione del numero di protocollo farà fede **la data di consegna** della documentazione.

4. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate **a partire dal 28 novembre 2018 e fino al 18 dicembre 2018**. Saranno ritenute ammissibili solo le istanze pervenute ad Abruzzo Sviluppo entro e non oltre il 18 dicembre 2018. L'Autorità di Gestione e il Soggetto Gestore si riservano la facoltà, in caso di domande non sufficienti rispetto alla capienza dell'Avviso, a riaprire i termini di presentazione delle domande, di cui si darà pubblicità sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.

5. Il Gestore del Fondo potrà decidere, in caso di sospensione della linea di intervento da parte della Regione Abruzzo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, di sospendere ovvero interrompere l'operatività del presente Avviso dandone comunicazione sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.

6. **Il beneficiario si impegna a mantenere attivo l'indirizzo PEC** per tutta la durata del finanziamento concesso e, in caso di modifica in itinere, sarà suo onere darne immediata comunicazione ad Abruzzo Sviluppo. Il Soggetto Gestore altresì declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione di comunicazioni afferenti il finanziamento concesso derivante da omessa comunicazione da parte del beneficiario di eventuale modifica dell'indirizzo PEC medesimo.

Articolo 13

ISTRUTTORIA E CRITERI DI SELEZIONE

1. Il finanziamento è concesso con **modalità a sportello con valutazione**, previa istruttoria di ammissibilità e valutazione.

2. L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata secondo il procedimento a sportello di cui all'art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, tenendo conto dell'ordine cronologico della data di ricezione delle PEC, ovvero verranno redatte specifiche graduatorie, con le modalità di cui al successivo punto 11.

L'ammissibilità delle candidature, **ricevute dal 28 novembre 2018 al 18 dicembre 2018**, è disposta fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'istruttoria delle domande pervenute dovrà concludersi entro due mesi dalla data di presentazione delle istanze medesime fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. Verifica di ammissibilità/ricevibilità

Tale fase è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.11-12 del presente Avviso.

4. Valutazione di merito

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità/ricevibilità, si procederà all'analisi della scheda tecnica per la valutazione di merito della domanda.

5.I criteri di valutazione sono i seguenti:

(Punteggio massimo 100)

Criteri	Sub-criteri	Punti
A.1 Requisiti soggettivi	1.Età del proponente over 50 (50 anni compiuti).	5
	2.Donne	10
A.2 Articolazione della proposta e Settori prioritari	1.grado di completezza del programma di investimento	Da 0 a 15
	2. competenze adeguate del beneficiario e adeguatezza dello schema organizzativo	Da 0 a 10
	3.definizione degli obiettivi, identificazione del mercato di riferimento e individuazione degli investimenti necessari	Da 0 a 10
	4.sostenibilità economico-finanziaria	Da 0 a 15
	5. Servizi avanzati di supporto alle imprese, servizi socio/assistenziali, tutela ambientale, risparmio energetico ed energie rinnovabili	5
A.3 Qualità della proposta	1.Innovatività dell'iniziativa	Da 0 a 15
	2. Fattibilità tecnico-finanziaria	Da 0 a 15

6. In caso di società il punteggio di cui ai criteri A.1 è attribuito esclusivamente quando viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- la maggioranza delle quote è detenuta da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti;
- la maggioranza del numero dei soci è in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti;

7. Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile è di 50/100, di cui almeno 30 punti derivanti dalla *"Articolazione della proposta e Settori Prioritari"* e un punteggio maggiore di 10 per *"Qualità della proposta"*.

8. Le domande di partecipazione saranno istruite dal Nucleo di Valutazione, composto dal Presidente, designato dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo e da 3 tecnici, designati da Abruzzo Sviluppo.

9. In caso di parità di punteggio, si darà priorità a chi ha ottenuto, in ordine progressivo, un punteggio maggiore rispettivamente ai seguenti sub-criteri:

- A.2.1 Grado di completezza nella descrizione del programma di investimento
- A.3.2 Fattibilità tecnico-finanziaria
- A.2.5 Sostenibilità economico-finanziaria
- A.2.3 Definizione degli obiettivi, identificazione del mercato di riferimento e individuazione degli investimenti necessari
- A.2.2 Competenze adeguate del beneficiario e adeguatezza dello schema organizzativo
- A.1.1 Requisiti soggettivi - over 50
- A.1.2 Donne
- A.2.5 Settori prioritari

10. Qualora, fossero richiesti al soggetto proponente integrazioni, approfondimenti o chiarimenti, questi dovranno essere inoltrati entro 10 gg. dalla data di ricezione della richiesta, con le modalità previste all'art.12 per l'inoltro della domanda, pena l'esclusione.

11. All'esito del procedimento istruttorio, il Nucleo di Valutazione rimetterà le risultanze al Soggetto Gestore, predisponendo una graduatoria, suddivisa negli elenchi dei Soggetti ammessi e dei Soggetti esclusi (irricevibili, inammissibili e non finanziabili). Il Soggetto Gestore approverà le risultanze e delibererà, con atto del Consiglio di Amministrazione. Le risultanze saranno pubblicate sul sito di Abruzzo Sviluppo e sul portale della Regione Abruzzo.

12. Ai soggetti esclusi sarà inoltrata comunicazione scritta ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nei termini perentori legislativamente stabiliti, che saranno valutate dal competente Nucleo di Valutazione. Al termine del procedimento si provvederà alla predisposizione di specifiche comunicazioni che verranno inoltrate dal Soggetto Gestore ai soggetti esclusi recante l'esito del procedimento attivato, così come comunicato al Soggetto Gestore dal competente Nucleo di Valutazione.

Articolo 14

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. All'approvazione dell'elenco dei beneficiari che hanno superato le verifiche previste nel precedente art.13, il Soggetto Gestore, farà seguire l'atto di concessione del microcredito che sarà inoltrato per la sottoscrizione al beneficiario del finanziamento interessato.

2. Il beneficiario:

A. qualora ricorra quanto previsto all'art.9, comma 8 – lett. a):

quale accettazione del finanziamento, dovrà restituire l'atto di concessione, unitamente agli allegati, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'atto stesso, unitamente alla polizza fideiussoria per la quota del **25% QUOTA FONDO PERDUTO**, con le modalità indicate dal Soggetto Gestore nel medesimo atto, **pena la decadenza**.

Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, si provvederà all'erogazione del finanziamento che, in ogni caso, è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva di cui alla Legge 98/2013.

B. qualora ricorra quanto previsto all'art.9, comma 8 – lett. b):

quale accettazione del finanziamento, dovrà restituire l'atto di concessione, unitamente agli allegati, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'atto stesso, con le modalità indicate dal Soggetto Gestore nel medesimo atto, **pena la decadenza**.

Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, si provvederà all'erogazione del finanziamento che, in ogni caso, è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva di cui alla Legge 98/2013.

3. Il beneficiario è tenuto ad avviare l'iniziativa progettuale entro 30 giorni dalla data di disposizione del tesoriere, comunicata dal Soggetto Gestore dopo l'erogazione del finanziamento. A tal fine dovrà essere inoltrata al Soggetto Gestore specifica comunicazione di avvio attività utilizzando il modulo allegato alla domanda e comunque reperibile nella sezione dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo.

4. Il beneficiario è tenuto altresì a completare l'iniziativa progettuale entro 12 mesi dalla data di disposizione del tesoriere, di cui al comma che precede, salvo proroga autorizzata dal Soggetto Gestore⁴ su motivata richiesta inoltrata da parte del beneficiario entro la scadenza del termine predetto, e a presentare la rendicontazione finale, idonea dichiarazione di conclusione dell'iniziativa progettuale, comprensiva del rendiconto delle spese effettuate e dei correlativi giustificativi di spesa, entro 60 giorni dal completamento della stessa, secondo la modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo.

- ✓ In caso di mancata presentazione della rendicontazione suindicata entro 30 giorni dal termine di cui al paragrafo che precede, Abruzzo Sviluppo inoltrerà richiesta formale ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. g), con termine perentorio di giorni 10 dalla notifica della richiesta medesima, pena la revoca.

5. Entro 7 mesi dalla data di disposizione del tesoriere, i beneficiari dovranno presentare la **rendicontazione intermedia SAL**, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato non inferiore al 70% del finanziamento⁵.

Specificatamente:

- ✓ copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzate;
- ✓ estratti conto bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti sopra elencati. Non è ammessa la lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente;
- ✓ Comunicazione Obbligatoria (CO) per la verifica di quanto previsto all'art.9, comma 8 – lett. a), ove si applichi.

6. I beneficiari dovranno presentare la **rendicontazione finale a saldo**, secondo le indicazioni di cui ai commi 4 e 5, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato non inferiore al 100% del finanziamento ovvero in caso di parziale realizzazione dell'investimento complessivamente realizzato non inferiore al 90% di quanto approvato se la variazione, previa valutazione e disamina del

⁴ A insindacabile giudizio del Soggetto Gestore.

⁵ Fatta eccezione per interventi, di cui viene presentata adeguata documentazione probante al Soggetto Gestore, che attestino l'effettivo ritardo nella realizzazione dell'intervento medesimo non imputabile al beneficiario.

Soggetto Gestore, costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa e garantisca l'effettiva e corretta realizzazione del progetto.

Il totale dell'importo rendicontato e approvato dal Soggetto Gestore, subordinatamente alla verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione finale, non dovrà comunque essere inferiore alla soglia minima di cui all'art.6, comma 2, ossia 20.000,00 euro, pena la revoca del finanziamento.

Le spese sostenute devono essere tutte coerenti con il piano finanziario presentato ed approvato dal Nucleo di Valutazione, salvo autorizzazione della variazione dello stesso a cura del Soggetto Gestore nelle modalità previste al precedente art.10.

Articolo 15 **MODALITA' D'INCASSO**

E' prevista esclusivamente la rimessa diretta mediante modulo di bonifico permanente.

Articolo 16 **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

1. Il Soggetto Gestore, prima della concessione del finanziamento, procederà a campione ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive, secondo le prescrizioni del DPR n.445/2000 nella percentuale del 25% dei finanziati.

2. Le attività di monitoraggio in merito allo svolgimento regolare del progetto verranno svolte da Abruzzo Sviluppo SpA.

3. Le attività di monitoraggio potranno prevedere visite in loco, nella percentuale del 50% dei finanziati , sia in itinere che a conclusione degli interventi, per verificare la coerenza delle attività poste in essere con quelle indicate nel programma ammesso e finanziato. Le verifiche effettuate saranno finalizzate al controllo fisico e finanziario delle operazioni.

4. Abruzzo Sviluppo controllerà, sulla base di quanto definito all'art. 14, la rendicontazione prodotta dal beneficiario stilando specifica check list all'esito del controllo. La check list, così sottoscritta dai professionisti incaricati del controllo del rendiconto finale, sarà acquisita dal Soggetto Gestore che provvederà, qualora si rilevino motivi di revoca, di cui al successivo art.17, a notificare la revoca intervenuta al beneficiario medesimo.

5. Abruzzo Sviluppo verificherà lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali posizioni anomale. Qualora il beneficiario risulti inadempiente di tre rate consecutive, il Soggetto Gestore predisporrà la lettera di diffida ad adempiere, contenente i riferimenti per il pagamento dello scaduto. Abruzzo Sviluppo si riserva di inoltrare la diffida ad adempiere anche prima che il soggetto risulti inadempiente di tre rate consecutive, qualora dovessero insorgere elementi, a suo insindacabile giudizio, pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci. Entro i 30 giorni successivi alla data di notifica della diffida ad adempiere, in assenza di positivo riscontro, si procederà ad inoltrare la lettera di revoca dal beneficio. Dalla data di notifica della lettera di revoca si attiveranno le procedure di legge per il recupero forzoso del credito.

Articolo 17

REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

1.E' prevista la revoca del finanziamento erogato, con la conseguente restituzione del medesimo comprensivo di interessi, nei seguenti casi:

- a) Agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false, inesatte o reticenti verificate a seguito di verifiche e controlli ivi incluse le variazioni della spesa e/o della compagine sociale in assenza di autorizzazione del Soggetto Gestore e non comunicate allo stesso;
- b) Modifiche soggettive ed oggettive operate dal beneficiario e non comunicate al Soggetto Gestore per la valutazione della permanenza dei requisiti;
- c) Destinazione dell'intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal programma ammesso;
- d) Mancato completamento dell'investimento entro 12 mesi dalla data di disposizione del tesoriere così come comunicata dal Soggetto Gestore dopo l'erogazione del beneficio, oppure dalla data di proroga autorizzata di cui all'art.14, comma 4.
 - I. Si configura il mancato completamento dell'investimento: se il totale della spesa effettivamente rendicontato e giustificato con idonei giustificativi di spesa, di cui all'art. 14, comma 5 è inferiore al totale dell'investimento concesso o a quanto definito dall'art.14, comma 6, previa valutazione del Soggetto Gestore.
 - II. Si configura il mancato completamento dell'investimento: se il totale dell'importo rendicontato e approvato dal Soggetto Gestore, subordinatamente alla verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione finale, sia inferiore alla soglia minima di cui all'art.6, comma 2, ossia 20.000,00 euro.
- e) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (ove applicabile);
- f) Rinuncia al finanziamento;
- g) Mancata presentazione delle informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Abruzzo Sviluppo e/o Regione Abruzzo entro i termini fissati ed indicati nella comunicazione di Abruzzo Sviluppo;
- h) Cessazione del Soggetto beneficiario prima dell'estinzione del finanziamento;
- i) Cessione del finanziamento a Soggetto terzo;
- j) Il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato in domanda di agevolazione e non rientri nel territorio della Regione Abruzzo;
- k) Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art.9, comma 8, ove si applichi;
- l) Mancato pagamento ratei piano di ammortamento in virtù delle prescrizioni previste all'art.16, comma 5.

2. Nei casi suindicati si avrà la revoca dell'agevolazione con conseguente decadenza dal beneficio.

3. E' altresì prevista la restituzione del finanziamento concesso dopo la notifica della lettera di revoca.

4. In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione, debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento d'identificazione personale in corso di validità. In caso di rinuncia anticipata, l'importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di rinuncia, pena l'attivazione della procedura di recupero forzoso del credito.

5. I Soggetti di cui al presente articolo dovranno, quale che sia la motivazione per la quale sono incorsi nella revoca, presentare al Soggetto Gestore specifica documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute con il finanziamento concesso.

6. In caso di revoca e finanziamento già percepito, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del finanziamento di cui alla **QUOTA AGEVOLATA**, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate, entro 30 giorni dalla notifica della revoca. Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi di mora, pari al tasso del due per cento annuo, di cui all'art.6 comma 3, dalla data indicata nel provvedimento di revoca fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Per la **QUOTA FONDO PERDUTO**, Abruzzo Sviluppo ha la facoltà di escutere la garanzia fideiussoria presentata.

Articolo 18

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

resa ai sensi dell'art.12,13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.13 del d.lgs. n. 196/2003

I dati forniti dai richiedenti all'Amministrazione Regionale e ad Abruzzo Sviluppo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

a. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Abruzzo e da Abruzzo Sviluppo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.

Il trattamento dei dati personali avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza. Tali dati saranno comunicati a terzi solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

Il beneficiario del finanziamento - ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 - è informato che Abruzzo Sviluppo, per poter svolgere il servizio, dovrà trattare i suoi dati personali.

b. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA.

c. Le imprese destinatarie del finanziamento - ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 - sono informate che hanno diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarle, di essere informate sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che le riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi inoltrando la richiesta ad Abruzzo Sviluppo SpA, Corso Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 Pescara.

d. Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di tali dati l'attività oggetto del presente Avviso non potrà essere effettuata.

Articolo 19
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Elena Tiberio, *Responsabile Area Ricerca & Innovazione e Trasferimento tecnologico – Ingegneria finanziaria* di Abruzzo Sviluppo SpA.

Articolo 20
DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato e dalla normativa della Unione Europea.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento.

Tutte le comunicazioni destinate ai beneficiari avverranno a mezzo pec dall'indirizzo micro.crescitapiu@pec.abruzzosviluppo.it.